

- Provincia di Modena -

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA AL KM. 10+260 DELLA SP. 23 IN LOCALITA' LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO) .
CUP G97H2400109003 - CIG B53A829E4B.

TRA I SIGNORI

ROSSI DR. LUCA nato a [REDACTED] che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla propria determinazione n. 387 del 26/02/2025, esecutiva ed efficace dal 07/03/2025;

CAPPONI GIUSEPPE, nato a [REDACTED] a [REDACTED]

[REDACTED] che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta "GEO SOLUTIONS GAR-

FAGNANA S.R.L.'" (Codice Fiscale 02416490460) con sede in BARGA (LU), Loc. Mencagli, Ponte all'Ania n. 3;

SI PREMETTE

-che con determinazione n. 387 in data 26/02/2025 del Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo comprensivo di I.V.A. pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 44682 del 23/12/2024;

- che con la medesima determinazione i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, alla Ditta "'GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.R.L.'", che ha offerto il ribasso percentuale del 5,00% (cinque virgola zero per cento), per il corrispettivo di Euro 54.708,92 (cinquantaquattromilasettecentootto virgola novantadue) più I.V.A., come da offerta identificata con codice SATER n.PI010272-25;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Lucca in data 28/02/2019, valido sino al 16/10/2025;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 47360817, avente validità fino al 14/05/2025 e attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- che in data 22/01/2025 sono stati conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- che non sussistono altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per sè e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Provincia di Modena;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della Provincia di Modena che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai fini della presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Modena, presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà n. 34; tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione;
- che per cio' che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, le parti rinviando al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa GEO SOLUTIONS GARFAGNANA S.R.L. con sede in BARGA (LU) l'appalto dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere di protezione da caduta massi ed il ripristino delle condizioni minime di sicurezza al km. 10+260 della SP. 23. in localita' lastre di Gombola in comune di Polinago (Mo).

Il contratto è stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 - Allegato I.7 del

D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo per la definizione dell'importo di ciascun dei gruppi di categorie di lavorazioni ritenute omogenee.

ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.387/2025, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

- PDSU REL 01 Perizia giustificativa
- PDSU REL 02 Elenco Prezzi
- PDSU REL 03 Computo Metrico Estimativo
- PDSU REL 04 Incidenza della manodopera
- PDSU REL 05 Quadro Economico
- PDSU REL 06 Cronoprogramma
- PDSU REL 07 Capitolato speciale d'appalto - parte I
- amministrativa
- PDSU REL 08 Capitolato speciale d'appalto - parte II - tecnica

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore.

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non materialmente allegato al presente contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i capitolati speciali d'appalto e il computo metrico che, controfirmati dalle parti, sono conservati agli atti dalla Provincia di Modena.

ART. 3 CORRISPETTIVO D'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto, è di complessivi Euro 54.708,92 (cinquantaquattromilasettecentootto virgola novantadue) più I.V.A. di cui:

- a) Euro 30.697,16 (trentamilaseicentonovantasette virgola sedici) per lavori;
- b) Euro 22.511,56 (ventiduemilacinquecentoundici virgola cinquantasei) per costo della manodopera;
- c) Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo comprende anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisoriale, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Nel caso di varianti contrattuali che impongano nuovi prezzi, le parti danno atto che si procederà ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonchè a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto è ammessa l'anticipazione nella misura massima del 20% (venti per cento), da corrispondere all'appaltatore secondo le modalità e le disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata nelle forme di cui allo Schema Tipo - Scheda Tecnica 1.3 o 1.3.1 del D.M. 16/09/2022

n. 193, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e comprensiva di I.V.A.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

I pagamenti avverranno in un'unica soluzione, al momento dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 5 RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, comma 2 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

ART. 6 RECESSO

Ai sensi dell'art. 19ter del Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo' rece-

dere dal contratto in qualunque momento, purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

ART.7 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito è efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

ART. 8 CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati prima della stipula-

zione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna di somma urgenza in data 01/10/2024 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 SOSPENSIONI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art. n. 8 dell'Allegato II.14 al citato D.Lgs.

ART. 10 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine indicato e l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha presentato copia della propria RTC aziendale n.1/64405/61/193202573 emessa dalla Unipol Assicurazioni S.p.A., in corso di validità.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed

integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso specifico l'appaltatore dichiara di applicare il contratto collettivo Idraulico Forestale.

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sia accertata l'inadempienza contributiva dell'appaltatore, relativamente al personale dipen-

dente dell'affidatario, dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi autorizzati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affida-

tario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore è consapevole degli impegni a suo carico derivanti dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e dichiara che gli stessi saranno adempiuti secondo le modalità indicate nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.

ARTICOLO 13 COLLAUDO - CRE

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona con-

servazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio ove necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda alle norme di Legge.

ART. 14 CONTENZIOSO

Per la definizione delle controversie la competenza è rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria. Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario per la definizione totale delle riserve annotate regolarmente in contabilità dall'appaltatore. Le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, utilizzando il Modello F24 - Versamenti con elementi

identificativi (F24 ELIDE).

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma digitale il presente atto e i relativi allegati.

Il presente contratto si intende perfezionato con l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del Dr. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA

LUCA ROSSI

LA DITTA AGGIUDICATARIA

GIUSEPPE CAPPONI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE